



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO TUTELA DELLA SALUTE E SERVIZI SOCIO-SANITARI
SETTORE 02 - AUTORIZZAZIONI ED ACCREDITAMENTI**

Assunto il 30/08/2023

Numero Registro Dipartimento 833

=====

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 12124 DEL 30/08/2023

Oggetto: CENTRO DI RIABILITAZIONE SAN LORENZO S.R.L., CON SEDE LEGALE E OPERATIVA NEL COMUNE DI SAN GIOVANNI IN FIORE (CS), VIA DEI GELSOMINI, N. 9, P.IVA 02506080783. DINIEGO ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE SANITARIA ALL'ESERCIZIO PER L'EROGAZIONE DI N. 18 PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE ESTENSIVA AMBULATORIALE.

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTI:

- la Legge regionale 13 maggio 1996, n.7, recante “Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla dirigenza regionale” ed in particolare l’articolo 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale;
- il D.P.G.R. n.354 del 24 giugno 1999 concernente la separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella gestionale, modificato con D.P.G.R. 206 del 15 dicembre 2000;
- la DGR n. 665 del 14/12/2022 avente ad oggetto: Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della Giunta Regionale–Approvazione regolamento di riorganizzazione delle struttura della Giunta Regionale – Abrogazione Regolamento Regionale 20 aprile 2022, n. 3 e ss.mm.ii;
- la D.G.R. n. 522 del 26 Novembre 2021 ed il successivo D.P.G.R. n. 232 del 29 Novembre 2021 con il quale è stato affidato l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento “Tutela della Salute, Servizi Socio Sanitari” alla Dott.ssa Iole Fantozzi;
- il D.D.G. n. 9451 del 04/07/2023, avente ad oggetto: “Conferimento dell’incarico di direzione del Settore n. 2 “Autorizzazioni e Accreditamenti del Dipartimento Tutela della Salute e Servizi Socio Sanitari alla Dott.ssa Rosalba Barone”;
- l’art. 8- ter del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i;
- la Legge Regionale n.24 del 18 luglio 2008 recante “Norme in materia di autorizzazione, accreditamento, accordi contrattuali e controlli delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private”;
- il Regolamento regionale attuativo della Legge Regionale n.24/2008 approvato con D.C.A. n. 81/2016;
- il D.C.A. n. 32 del 15 febbraio 2017 recante: “Determinazione del fabbisogno regionale di prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale”;
- il D.C.A. n.145 del 15 dicembre 2020, con il quale si attribuisce al Dirigente Generale del Dipartimento Tutela della Salute e Servizi Socio Sanitari il compito di adottare i decreti dirigenziali di autorizzazione sanitaria all’esercizio ai sensi dell’art. 11, comma 6, legge n. 24/2008 nonché le volture delle autorizzazioni all’esercizio a seguito di cessione;
- il D.C.A. n.38 del 30 dicembre 2020 recante: “Rilascio delle autorizzazioni sanitarie alla realizzazione da parte dei Comuni e valutazione della compatibilità con la programmazione regionale ai sensi dell’art. 8-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i – Procedure.”;

PREMESSO CHE il rappresentante legale della struttura sanitaria privata denominata “Centro di Riabilitazione San Lorenzo S.r.l.”, con sede legale e operativa in San Giovanni in Fiore (CS), Via Gelsomini, n. 9, con nota acquisita il 20 maggio 2013 al prot. n. 169130, aveva presentato istanza di rilascio dell’ autorizzazione sanitaria all’esercizio ex art. 8 ter, commi 2 e 4 del D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i., ai fini dell’erogazione di n. 18 prestazioni di Riabilitazione estensiva extraospedaliera ambulatoriale, in via aggiuntiva a quelle già autorizzate ed in essere;

CONSIDERATO CHE:

- ad un controllo delle pratiche in corso è emerso che il procedimento in questione non era stato definito con formale provvedimento regionale, con nota prot. n. 453672 del 14/10/2022 il Settore Autorizzazioni e Accreditamenti di questo dipartimento ha attivato la procedura di rito per la verifica dei requisiti autorizzativi da parte della Azienda Sanitaria Provinciale di

Cosenza a tenore della normativa vigente (L.R. n. 24/2008 e Regolamento attuativo, approvato con DCA 81/2016);

- con delibera n. 1176 del 25/05/2023 il Commissario Straordinario dell'ASP di Cosenza ha espresso parere favorevole al rilascio della autorizzazione sanitaria richiesta;

DATO ATTO CHE:

- nel corso dell'istruttoria preordinata all'adozione del provvedimento si è appurato che la struttura sanitaria "Centro di Riabilitazione San Lorenzo S.r.l." aveva, con istanza del 14 febbraio 2020, richiesto al Comune di San Giovanni in Fiore l'autorizzazione alla realizzazione di cui all'art. 8 ter, comma 3, del D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i., denegata con provvedimento comunale prot. n. 9942 del 1° giugno 2022, sulla scorta del parere negativo di compatibilità con la programmazione sanitaria, prodromico, espresso dal Dipartimento Tutela della Salute e Servizi sociali e sanitari;
- pertanto, con nota prot. n. 284582 del 22/06/2023, il Settore Autorizzazioni e Accreditamenti ha comunicato all'interessata il preavviso di diniego dell'istanza, motivato dalla mancanza di un presupposto essenziale della autorizzazione all'esercizio e requisito di ammissibilità della relativa istanza (art. 8 ter, comma 3, cit. D. Lgs. n. 502 e art. 7, comma 1, del Regolamento attuativo);

ESAMINATA l'istanza di riesame presentata dalla struttura (pec del 24/07/2023 assunta in pari data al prot. n. 336796) dalla quale, tuttavia, non emergono motivi rilevanti di segno opposto al preavviso, non potendosi comunque sopperire alla mancanza, come di fatto, di un presupposto autorizzativo;

RITENUTO, pertanto, di concludere il procedimento confermando il preavviso di diniego dell'autorizzazione sanitaria all'esercizio, richiesta dalla struttura in parola con nota prot. n. 169130 del 20/05/2013;

RICHIAMATO il verbale della "*Riunione congiunta del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali con Comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza*" del 25 maggio 2020, nella parte in cui si chiarisce che il Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sociali può, senza il coinvolgimento del Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro dal disavanzo sanitario, rilasciare le autorizzazioni all'esercizio nonché le relative volture a seguito di cessione, purché nelle forme e con le modalità previsti dall'ordinamento regionale, atteso che il rilascio di tali provvedimenti è condizionato esclusivamente alla verifica circa il possesso di requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi, oggettivamente verificabili dagli Organi preposti senza alcun apprezzabile margine discrezionale;

VISTO il Decreto Legge 10 novembre 2020 n.150, recante "Misure urgenti per il rilancio del Servizio Sanitario della Regione Calabria e per il rinnovo degli organi elettivi", convertito con modificazioni nella Legge 30 dicembre 2020, n.181;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del Bilancio annuale e/o pluriennale della Regione Calabria;

ATTESTATA sulla base dell'istruttoria la regolarità amministrativa, la correttezza, nonché la legittimità del presente provvedimento,

D E C R E T A

Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono riportate quale parte integrante e sostanziale:

DI RIGETTARE, per mancanza del presupposto ex art. 8 ter, comma 3, del D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i., l'istanza di autorizzazione all'esercizio avanzata con nota prot. n. 169130 del 20/05/2013 dal legale rappresentante della struttura sanitaria privata "Centro di Riabilitazione San Lorenzo S.r.l.",

avente sede legale e operativa nel Comune di San Giovanni in Fiore (CS) in Via Gelsomini n. 8, volta all'erogazione di n. 18 prestazioni di Riabilitazione estensiva extraospedaliera ambulatoriale, ;

DI PRECISARE che l'istanza di cui all'art. 8 ter, comma 3, del D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i, proposta dalla struttura nell'anno 2020, è stata evasa negativamente dal competente Comune di S.G. in Fiore, con provvedimento n. 9942 del 1 giugno 2022, per incompatibilità con la programmazione sanitaria regionale;

DI RITENERE il presente atto quale provvedimento conclusivo del procedimento avviato sulla ridetta istanza prot. n. 169130 del 20/05/2013;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del Bilancio annuale e/o pluriennale della Regione Calabria;

DI NOTIFICARE il presente provvedimento ai soggetti interessati a cura del Settore n.2 del Dipartimento Tutela della Salute, Servizi Sociali e Socio Sanitari, nonché a:

- Commissario ad Acta per il Piano di Rientro;
- Commissario Straordinario ASP di Cosenza;

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679;

DI PROVVEDERE alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e ai sensi della legge regionale 6 Aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

- avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale da proporsi entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporsi entro 120 giorni.

Sottoscritta dal Dirigente di Settore

Rosalba Barone

(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente Generale

Iole Fantozzi

(con firma digitale)